



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

CITTA' DI TERAMO

Rep. n. 5829

**Affidamento dei lavori aventi ad oggetto " PNRR MISSIONE 4
COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1" REALIZZAZIONE POLO
INFANZIA FRAZIONE VILLA VOMANO A COMPLETAMENTO
DEL POLO SCOLASTICO CONCERNENTE IL CICLO
FORMATIVO DI BASE RELATIVO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO
TERAMO 5 - FALCONE E BORSELLINO -**

**Importo contrattuale € 669.204,78 oltre oneri per la sicurezza pari ad €
48.473,32 ed IVA di legge.**

CIG: 9742022ADE

CUP : D41B22001210006

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitrè (2023) il giorno 18 (diciotto) del mese di settembre
in Teramo, presso la sede Municipale in Via Carducci, 33, innanzi a me

Dott.ssa Daniela Marini, Segretario Generale del Comune di Teramo, giusta
decreto sindacale n. 2 del 8.02.2021, autorizzato a ricevere gli atti in forma
pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, si sono costituiti:

- l'arch. **CIMINI Gianni**, nato a [REDACTED], Dirigente
pro-tempore dell'Area 7 del Comune di Teramo, giusta decreto sindacale n.70
del 23.12.2020 che, ai sensi dell'art. 107, comma 3 lett. c), del D.Lgs.
267/2000 ed in esecuzione del provvedimento dirigenziale n.1307 del
20.06.2023 interviene al presente atto in nome e per conto del Comune di
Teramo, con sede legale e domicilio fiscale in Teramo, Via Carducci, n. 33, e
con codice fiscale n. 00174750679;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

- il sig. **GAROFALO** Francesco nato a [redacted] il [redacted], C.F.

[redacted] che interviene al presente atto nella sua qualità di
legale rappresentante della **G.&G. COSTRUZIONI Società Cooperativa
di Produzione e Lavoro** e di seguito nel presente atto denominato
semplicemente "Appaltatore".

I componenti, della cui identità personale, poteri e qualifica io Segretario
Generale, sono personalmente certo, per averla accertata come di seguito:

- sig. **GAROFALO** Francesco carta d'identità n. CA87197IL rilasciata dal
Comune di Casapesenna il di 8.04.2021 con scadenza il di 8.07.2031.

- arch. **CIMINI** Gianni per conoscenza personale;

mi chiedono di ricevere questo atto al quale:

PREMETTONO

- che con delibera di Giunta comunale n.112 del 31.03.2023, si approvava il
progetto definitivo/esecutivo dei lavori ad oggetto "**PNRR MISSIONE 4
COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1. REALIZZAZIONE POLO
INFANZIA FRAZIONE VILLA VOMANO A COMPLETAMENTO
DEL POLO SCOLASTICO CONCERNENTE IL CICLO
FORMATIVO DI BASE RELATIVO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO
TERAMO 5 - FALCONE E BORSELLINO**" dell'importo complessivo di
€ 1.124.839,70 comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA;

- che con successivo provvedimento dirigenziale n. 698 del 5.04.2023 si
stabiliva di esperire una procedura di gara per l'affidamento dei lavori di cui
sopra, da espletarsi mediante una procedura negoziata, senza previa
pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del
D.L. 76/2020, come modificato dalla legge di conversione 11 settembre



2020, n. 120 e, successivamente, dall' art. 51, comma 1, lett. a), n. 2.2 D.L.

31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio

2021, n. 108, previa consultazione degli operatori economici individuati a

seguito di indagine di mercato, per un importo complessivo dei lavori pari a

€ 871.259,31 oltre IVA al 10% di cui 822.786,02 per lavori a base d'asta

soggetti a ribasso ed € 48.473,32 per oneri della sicurezza non soggetti a

ribasso d'asta, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo e con

l'applicazione del meccanismo dell'esclusione automatica;

- che con avviso prot. n. 27941 del 14.04.2023, approvato con provvedimento

dirigenziale n. 745 del 14.04.2023 e pubblicato sulla piattaforma Maggioli,

all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale dell'Ente, sul sito del Ministero delle

Infrastrutture, l'Amministrazione Comunale di Teramo ha avviato l'indagine

di mercato volta all'acquisizione delle manifestazioni di interesse a

partecipare alla predetta procedura negoziata da parte degli operatori

economici del settore;

- che con provvedimento dirigenziale n.900 del 4.05.2023 veniva approvato

l'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura di che trattasi,

in dettaglio indicati nell'allegato al verbale del 3.05.2023, costituente parte

integrante del citato provvedimento, ma non materialmente allegato al

medesimo;

- che con il medesimo provvedimento si approvavano, altresì, l'avviso di

avvio alla procedura negoziata e la relativa lettera di invito prot. n.33191

del 4.05.2023 con cui l'Amministrazione Comunale di Teramo ha indetto per

il giorno 19 maggio 2023 alle ore 10:00 la seduta di gara per l'affidamento

dei lavori in questione e per il giorno 29 maggio 2023, ore 9,30, l'eventuale



seconda seduta, in applicazione del dettato dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs.

n. 50/2016;

- che con il provvedimento dirigenziale n. 1307 del 20/06/2023 i lavori, da eseguirsi entro 240 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale consegna lavori, sono stati aggiudicati all'operatore economico

G.&G. COSTRUZIONI Società Cooperativa di Produzione e Lavoro

verso un ribasso percentuale offerto del 18,666% rispetto all'importo posto a base di gara pari ad euro 822.786,02, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale pari ad € 669.204,78 oltre oneri della sicurezza pari ad € 48.473,32 e così per un importo complessivo di € 717.678,10 oltre IVA al 10%;

- che in data 23.06.2023 con prot. nn. 47049 e 47047 sono state effettuate le comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5 lett. a) rispettivamente all'aggiudicatario e a tutti gli altri offerenti;

- che l' Appaltatore **G.&G. COSTRUZIONI Società Cooperativa di**

Produzione e Lavoro risulta in regola con i requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché con i requisiti di ordine speciale, come da verbale di istruttoria dell'8 agosto 2023 depositato agli atti di ufficio;

- che il Direttore dei Lavori ha sottoscritto l'attestazione dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art. 4 del DM 49/2018, trasmessa dal RUP con e-mail del 14.08.2023.

Tutto ciò premesso, i comparenti, confermata in ogni sua parte la narrativa che precede, parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - VALORE DELLE PREMESSE



Le premesse suesposte formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante, in persona come in comparizione, concede all'Appaltatore che, in persona come in comparizione, accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori dell'intervento citato in premessa. L'Appaltatore si impegna all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati del "Progetto Definitivo/Esecutivo (PD/E)" che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non materialmente allegati, alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto, nonché all'osservanza della disciplina di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei Contratti»).

Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010:

a. il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: 9742022ADE

b. il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: D41B22001210006.

Tra le parti si precisa che l'esecuzione dei lavori dovrà riguardare tutto il complessivo "Progetto definitivo/esecutivo", approvato con delibera di G.M. n. 112 del 31.03.2023, a meno delle lavorazioni relative alla sistemazione esterna e all'impianto antintrusione, che si ritiene opportuno eseguire a seguito della complessiva definizione del livello progettuale definitivo/esecutivo riguardante l'edificio scolastico frontistante, che ospiterà la nuova scuola primaria di Villa Vomano (cfr. deliberazione di



Giunta Comunale 26 agosto 2021, n. 231 ad oggetto “ Intervento di

adeguamento sismico e di completamento impiantistico dell'edificio

destinato ad ospitare la nuova scuola primaria di Villa Vomano.

Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica”) giusta quanto

già stabilito nel più volte citato provvedimento dirigenziale n. 698/2023.

ART. 3 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Si allegano, come parte integrante e sostanziale al presente Contratto i

seguenti elaborati approvati con delibera di Giunta Comunale n.112 del

31.03.2023:

- il Capitolato Speciale d'Appalto – Parte I - (All.A), giusta e-mail del

RUP del 14.08.2023;

- l'Elenco dei Prezzi Unitari (All. B);

- il Computo Metrico Estimativo, (All.C);

- il Patto di integrità approvato con delibera di G.M. n. 408 del 31.12.2021

(All.”D”).

2. Costituiscono inoltre parte integrante e sostanziale del presente contratto,

ancorché non materialmente allegati, ma depositati agli atti dell'Area 7:

- il Capitolato Speciale d'Appalto, limitatamente alla parte “Norme

tecniche”;

- il Capitolato Generale d'Appalto per le parti vigenti;

- tutti gli elaborati grafici e amministrativi del “Progetto Definitivo/Esecutivo

(PD/E)”, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli

impianti e le relazioni;

- il Prezzario Regione Abruzzo – Edizione 2023, approvato con d.G.R.

Abruzzo n. 858 del 28 dicembre 2022, pubblicata sul B.U.R.A.T. Speciale n.



4 del 13 gennaio 2023;

- il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza

di cui all'art. 100, del Testo Unico Sicurezza;

- il cronoprogramma.

Art. 4 – AMMONTARE DEL CONTRATTO

L'importo contrattuale ammonta ad € 669.204,78 (Euro seicentosessantano-
vemiladuecentoquattro/78) per lavori al netto del ribasso d'asta del 18,666%,
come risulta dall'offerta dell' Appaltatore, oltre ad € 48.473,32 (Euro quaran-
tottomilaquattrocentosettantatre/32) per costi della sicurezza non soggetti a
ribasso e così per un complessivo pari ad € 717.678,10(settecentodiciasset-
temilaseicentosettantotto/10) oltre IVA 10%.

Limitatamente ai lavori, ai sensi dell'art. 59, comma 5 bis del Codice, il con-
tratto è stipulato "a misura".

Art. 5 - EVENTUALI LAVORI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE

NEL PERIODO DI EFFICACIA DEL CONTRATTO E

DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Si applicano le disposizioni in materia di modifiche e varianti previste all'art.
106 del D.lgs. 50/2016.

Eventuali lavori in variante sono ammessi ai sensi dell'art. 30 e dell'art. 31
del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 6 - LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento del corrispettivo dovrà essere effettuato nei termini e secondo le
modalità previste dall'art. 18 e dall'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore, come sopra rappresentato, ha comunicato che il conto
corrente dedicato sul quale dovranno essere effettuati tutti i movimenti



finanziari di cui al presente appalto, è quello acceso presso il seguente Istituto

di Credito CARIPARMA CREDIT AGRICOLE - Agenzia 00573- Ag. San

Nicola La Strada IBAN [REDACTED] che il soggetto

delegato ad operare sullo stesso è il sig. Garofalo Francesco, legale

rappresentante, nato a [REDACTED] il [REDACTED] C.F.

[REDACTED] e residente a C [REDACTED]

L'Appaltatore al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari

relativi al presente appalto, si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti

dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e si obbliga, altresì, ad inserire, a pena di

nullità, nei Contratti sottoscritti con i SubAppaltatori ed i SubContraenti della

filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle

forniture di cui al presente appalto, un'apposita clausola con la quale

ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

imposti dall'art. 3 della legge n. 136/2010.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione

Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della

provincia di Teramo – della notizia dell'inadempimento della propria

controparte (SubAffidatario/SubContraente) agli obblighi di tracciabilità

finanziaria.

Art. 7 - TERMINE ESECUZIONE INCARICO, SOSPENSIONI E

PROROGHE

L'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 2, si impegna a

rispettare le scadenze previste dall'art. 12 e dell'art. 13 del Capitolato

Speciale d'Appalto.



Art. 8 – CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il “Progetto Definitivo/Esecutivo (PD/E)”, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Art. 9 – DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL’AFFIDATARIO, DIREZIONE DEL CANTIERE

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'Appaltatore dichiara, con il presente atto, di eleggere domicilio nel Comune di Teramo, all'indirizzo Via De Benedictis, civico 7, presso l'Area 7 “Ricostruzione, Pianificazione Sostenibile e Rigenerazione della Città”.

ART. 10 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei Contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'art. 105 del Codice dei Contratti.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la



Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell' Appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui all'art. 30, commi 5 e 6, del Codice dei Contratti e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

L'appaltatore e gli eventuali Subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

Ai sensi dell'art. 90, comma 9, lettera b), del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, dell'art. 31 del d.l. n. 69/2013, convertito in legge n. 98 del 2013, la Stazione Appaltante ha acquisito, con le modalità previste dal D.M. 30/01/2015 e secondo le indicazioni operative indicate nella circolare n. 19/2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Documento Unico di Regolarità Contributiva numero protocollo INAIL 39284296 con scadenza al 24.10.2023 dal quale risulta la regolarità dei versamenti INAIL, INPS e Cassa Edile della ditta menzionata.

ART. 11 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

L'Appaltatore, ha depositato presso la Stazione Appaltante:

- il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, inviato per opportuna conoscenza al RUP e sottoscritto dal medesimo in data 12 settembre 2023.

- un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.



L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al Direttore dei Lavori gli

aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino

le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore previa

la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del

contratto in suo danno.

ART. 12 - SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Prevvia autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'art. 105 del

Codice dei Contratti, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in

sede di offerta, giusta DGUE, possono essere subappaltati, nella misura, con i

limiti di cui al provvedimento dirigenziale n. 698 del 05/04/2023 e al relativo

invito prot. n.33191 del 04/05/2023 e con le modalità previste dall'art. 38 del

Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 13 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE

DEFINITIVA

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti

da questo richiamati, l'Appaltatore ha provveduto a costituire, secondo le

indicazioni previste dall'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto la

necessaria cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 6237401004

del 28.07.2023 rilasciata dalla HDI Assicurazioni S.p.A. per l'importo di €

66.981,00 dimezzato rispetto a quello richiesto, ai sensi di quanto previsto

dall'art. 93 c. 7 del Codice dei Contratti, in quanto in possesso della

certificazione di qualità ISO 9001:2015 n.IT03/0355 con validità fino al

19.09.2024, depositata agli atti comunali.



La garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata secondo le modalità ed i tempi indicati al citato art. 28, comma 11, del Capitolato Speciale d'Appalto.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

La garanzia, per il rimanente ammontare cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo.

La garanzia deve essere integrata, ai sensi dell'art. 28, comma 8, del Capitolato Speciale d'Appalto, ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto dandone comunicazione mediante posta elettronica certificata al Responsabile del Procedimento.

ART. 14 - PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE PER I LAVORI

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata la penale prevista all'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Più in generale verrà applicata una penale del 0,1% - ai sensi dell'art. 50, comma 4, della legge n. 108/2021 dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto alla tempistica stabilita dal Responsabile del Procedimento per l'adempimento da parte dell'Appaltatore di ciascuno degli obblighi contrattuali tutti assunti dal medesimo Appaltatore con la sottoscrizione del Contratto (tra cui il rispetto del principio del DNSH "Do not significant harm" e il rispetto dei principi di assicurare pari opportunità e



inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC, in ossequio all'art. 47 della legge n. 108/2021), che, di riflesso, possano costituire per la Stazione Appaltante mancato adempimento degli obblighi assunti in qualità di Soggetto Attuatore con la sottoscrizione dell' "Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori" trasmesso dal Ministero dell'Istruzione – Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con nota prot. m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0097817.17-11-2022, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente in pari data con n. 77990, e meglio specificati all'art. 5 del medesimo.

Ai sensi dell'art. 50, comma 4, della legge n. 108/2021, la Stazione Appaltante prevede che, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale previsto, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo pari allo 0,6% dell'importo netto contrattuale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

ART. 15 - OBBLIGHI ASSICURATIVI E ALTRI OBBLIGHI

L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l'Ente Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.



Secondo quanto previsto all'art. 29 del Capitolato Speciale d'Appalto,
l'Appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D. Lgs.
50/2016, a tale scopo un'assicurazione di responsabilità civile per danni di
cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del
certificato di collaudo dei lavori, con polizza numero 2023/25/6206127 in
data 25.08.2023 rilasciata dalla ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. per i
seguenti importi :

Opere	€ 717.619,00
Opere preesistenti	€ 717.619,00
Spese di demolizione e sgombero	=====

per responsabilità civile verso terzi per un massimale di euro 1.000.000,00.

L'Appaltatore si impegna ad integrare le somme assicurate in caso di
approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo.

Altri obblighi a carico dell'Affidatario

Si rimanda a tutto quanto previsto all'art. 46 del Capitolato Speciale
d'Appalto e nello specifico sono a carico dell'Affidatario:

- gli obblighi contrattuali tutti assunti con la sottoscrizione del Contratto,
che, di riflesso, possano essere correlati agli obblighi assunti dall'Ente in
qualità di Soggetto Attuatore con la sottoscrizione dell' "Accordo di
concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori" trasmesso dal
Ministero dell'Istruzione – Unità di Missione per il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza con nota prot. m_pi.AOOGABMI.REGISTRO
UFFICIALE.U.0097817.17-11-2022, acquisita al Protocollo Generale
dell'Ente in pari data con n. 77990, e meglio specificati all'art. 5 del
medesimo;



• l'obbligo di svolgere i lavori, assicurando i meccanismi di incremento

occupazionale e con assunzioni volte a favorire la pari opportunità di genere

e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità

nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC (cfr.

DPCM 7 dicembre 2021 "Linee guida volte a favorire l'equità, l'inclusione e

le pari opportunità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR,

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e del PNC, Piano Nazionale

Complementare");

• l'obbligo di rispettare il principio "Do No Significant Harm (DNSH)" che

prevede che gli interventi previsti dai PNRR nazionali non arrechino nessun

danno significativo all'ambiente, ovvero che gli interventi devono essere

eseguiti con la massima attenzione per favorire la transizione ecologica.

ART. 16 - NORMATIVA ANTIMAFIA

Tra le parti si prende atto che per l'Appaltatore sono state rilasciate, in data

1.09.2023 dalla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione

Antimafia, le comunicazioni antimafia liberatori, depositate agli atti

comunali, e, pertanto, a carico del medesimo e dei relativi soggetti di cui

all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, non risultano sussistere, alla data del rilascio,

le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 e 84

comma 4, lett. a), b) e c) del codice antimafia.

ART. 17 - NORMA ANTICORRUZIONE

Il Sig. **GAROFALO Francesco** nella sua qualità di legale rappresentante

della **G.&G. COSTRUZIONI Società Cooperativa di Produzione e**

Lavoro ha dichiarato, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del d.Lgs. n.

165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e



comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Teramo nei

suoi confronti per il triennio successivo alla conclusione del rapporto.

ART. 18 – MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e

all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi

modo, manifestati nei confronti dell'Appaltatore, degli organi sociali, dei di-

rigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto

adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il

relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto

stesso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti

di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative

all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta

misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto

dall'art. 317 del Codice Penale.

Clausola risolutiva espressa

La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva

espressa di cui all'art. 1456 del Codice Civile ogni qualvolta nei confronti

dell'Appaltatore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o

dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento,

alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o

sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 del Codice

Penale in relazione agli artt. 318, 319, 319 bis e 320 del Codice Penale,

nonché per i delitti di cui agli artt. 319 quater, comma 2, 322, 322 bis, comma



2, 346 bis, comma 2, 353 e 353 bis del Codice Penale.

**ART. 19 - CONDIZIONI DI OSSERVANZA DEI CODICI DI
COMPORTAMENTO**

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 3, del d.P.R. n. 62/2013, recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" e del Codice di Comportamento del Comune di Teramo, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 394 del 23/12/2021 e ss.mm.ii. L'Appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili.

I richiamati codici – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consultabili nella homepage del sito web del Comune di Teramo alla sezione "Amministrazione Trasparente/disposizioni generali/atti generali/codice disciplinare e codice di condotta" e, con la firma del presente atto, si dichiara di averne piena conoscenza.

Il rispetto degli obblighi in esso contenuti riveste carattere essenziale della prestazione e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

**ART. 20 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E
REGOLAMENTARI**

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare il Codice dei Contratti, il D.P.R. n. 207/2010 per quanto vigente.

In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento



giurisdizionale dell'aggiudicazione trovano applicazione gli articoli

121,122,123 e 124 dell'allegato 1 al d.lgs. n. 104/2010.

ART. 21 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

UNILATERALE DEL COMMITTENTE

Con riferimento all'art. 43 del Capitolato Speciale d'Appalto è facoltà del

Committente risolvere il contratto quando l'Appaltatore si renda responsabile

di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell'opera, contravvenga

ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente contratto o ad istruzioni

legittimamente impartite dal Responsabile Unico del Procedimento, e/o

comunque si ponga in essere un grave inadempimento alle obbligazioni

contrattuali da parte dell'Affidatario.

Nel caso di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al

pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, decurtato

degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, compresa la

maggior spesa sostenuta dalla Stazione Appaltante per affidare ad altra

impresa i lavori.

Ai sensi degli artt. 108 e 109 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il recesso e la

risoluzione di cui sopra avvengono con formale comunicazione scritta

indicante la motivazione, con almeno 20 (venti) giorni naturali e consecutivi

di preavviso; per ogni altra circostanza trovano applicazione le norme del

codice civile in materia di recesso e risoluzione dei contratti.

ART. 22 - CONSENSO AL TRATTAMENTO E DESIGNAZIONE

DELL'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO-

AFFIDATARIO COME RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI

DATI.



Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del d.lgs. n. 196

del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento

medesimo, il Comune di Teramo, quale titolare del trattamento dei dati forniti

in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo,

nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'Appaltatore

nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai

fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della

rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene

mediante:

- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente

correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza

e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a

criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il

trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la

permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle

qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e

servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a

carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di

soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. Il

conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione la

rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina

l'impossibilità di dar corso alle suddette attività. Potranno venire a

conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il

trattamento dei dati personali. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti



da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione del contratto, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono



trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa rendicontazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con la rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa. I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è l'Arch. Gianni Cimini, Dirigente pro tempore dell'Area 7, con sede in Teramo. I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati, individuato nel Dott. Roberto Angelini, sono tel. 0861/324299; e-mail: dpo@comune.teramo.it.

Con la sottoscrizione del contratto, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento. Con la sottoscrizione del presente contratto, l'operatore economico viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.



In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto l'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

ART. 23 - PATTO DI INTEGRITÀ

L'Appaltatore assume, altresì, l'obbligo di osservare le clausole del Patto di Integrità in materia di contatti pubblici, approvato con deliberazione di Giunta Comunale 30 dicembre 2021, n. 408.

Il mancato rispetto del citato Patto di Integrità darà luogo alla risoluzione del contratto.

ART. 24 - REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'articolo 29 del DL 27 gennaio 2022 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25 in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo del sopra citato articolo.



In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% (non più 50%) di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 del menzionato art. 29.

ART. 25 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente al presente contratto e che non si fossero potute definire in via amministrativa, saranno deferite al Giudice ordinario ed il foro competente è quello del Tribunale di Teramo.

ART. 26 – DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra indicati, le Parti fanno riferimento alle disposizioni del d.lgs 18 aprile 2016, n.50, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte ancora in vigore ai sensi dell'art. 216 del d.lgs n.50/2016, alla legge n. 120/2020, alla legge n. 108/2021, al d.lgs. 81/2008 e al Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 27 - SPESE CONTRATTUALI E ONERI FISCALI

Si applica l'art. 52 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, etc.) sono a carico dell'Appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, nelle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante. L'imposta di bollo per il presente contratto è assolta nella misura forfettaria di Euro 45,00 ai sensi dell'art. 1, comma 1bis, n. 4,



allegato A della Tariffa, parte prima, al D.P.R. 642/1972 .

L'imposta di bollo per gli allegati è stata assolta mediante pagamento con modello F24 in data 1.09.2023 per l'importo di € 430,00 come risulta dalla ricevuta depositata agli atti comunali.

E, richiesto, io Segretario ufficiale rogante, munito di firma digitale rilasciata dalla C.C.I.A.A. del Gran Sasso d'Italia n.7420089200039048, in corso di validità e non revocata, ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su ventiquattro pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali, previa dichiarazione che la loro firma digitale non è stata oggetto di revoca, l'hanno riconosciuto conforme alle loro volontà, dopo avermi dispensato espressamente dalla lettura degli allegati in esso richiamati, del contenuto dei quali dichiarano di avere completa conoscenza, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, come di seguito specificato:

- arch. **CIMINI** Gianni mediante l'apposizione della firma digitale rilasciata dalla C.C.I.A.A. del Gran Sasso d'Italia n. 7420089200039998 in corso di validità.

- sig. **GAROFALO** Francesco, mediante l'apposizione della firma digitale rilasciata da Infocamere n. 7420059000621246, in corso di validità in corso di validità.

In presenza delle parti io, Segretario Comunale ufficiale rogante, ho firmato il presente contratto e relativi allegati informatici in formato pdf con firma digitale.